

SG LEASING S.p.A.

LEASING BENI STRUMENTALI

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e all'Aderente prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

SG LEASING

POLIZZA LEASING STRUMENTALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 470/10/51725 INC, composte da
n. 11 pagine, formano parte integrante del contratto 470/10/51725**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DEFINIZIONI

ASSICURATO, CONTRAENTE, LOCATORE

il soggetto che stipula l'*assicurazione* ed il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

il contratto di *assicurazione*.

BENI STRUMENTALI

beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti "cose".

CONDUTTORE

il locatario delle cose assicurate.

FRANCHIGIA

importo che viene detratto dall'*indennizzo* risarcimento per ciascun *sinistro*.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

la somma dovuta dalla *Società*, in caso di *sinistro*.

POLIZZA

il documento che prova l'*assicurazione*.

PREMIO

la somma che il Contraente deve alla *Società*.

RISCHIO

la probabilità che si verifichi il *sinistro*.

SINISTRO

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SCOPERTO

la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di *polizza* che rimane a carico dell'*Assicurato*

SOCIETÀ

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, per il tramite dell'Agenzia di Piacenza - Agente Trabucchi Nazario e Federico Srl.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Set Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dei costi a carico dei singoli *Assicurati* con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

L'*Utilizzatore* ha facoltà di recedere dall'adesione alla presente *polizza*, in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a SG Leasing, Via Trivulzio 5 - 20100 Milano.

1. CONDIZIONI GENERALI

SEZIONE I – DANNI MATERIALI AI BENI

1. RISCHI ASSICURATI

La presente *polizza* garantisce contro tutti i rischi di danni e/o perdite materiali e diretti, **salvo le esclusioni di cui all'art. 2 che segue, tutte le cose oggetto di contratto di locazione finanziaria fra l'Assicurato e i terzi conduttori, fatta eccezione per quei beni alla cui assicurazione provvederà direttamente il Conduttore con esplicita approvazione dell'Assicurato.** Si intendono incluse in garanzia le cose che il Locatario utilizza in regime di comodato, regolato da apposita convenzione, presso terzi, ed anche i beni che il Locatario concede in uso a terzi, fermo l'obbligo del *Locatore* di rilasciare specifica autorizzazione scritta in merito e di darne comunicazione alla Società Assicuratrice.

2. ESCLUSIONI

Sotto questa Sezione la Società non è obbligata per i danni:

- a) di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione, salvo che siano diretta conseguenza di avvenimenti coperti da questa Sezione;
- b) ai beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del contratto di leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- c) causati con dolo dell'Assicurato, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o del Conduttore;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- f) alle macchine che siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto;
- g) ai beni assicurati verificatisi durante il trasporto (v. Cond. Part. 1 che segue);
- h) causati da guasti meccanici ed elettrici;
- i) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;

la Società inoltre non è obbligata per danni e/o perdite:

- l) ai veicoli targati; peraltro, per i veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice Stradale (macchine agricole, carrelli e macchine operatrici) nonché attrezzature di cantiere in genere, la Società risponderà per danni e/o perdite ai suddetti beni sempreché tali danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i beni sono destinati, durante lo spostamento nell'ambito dei cantieri, dei depositi, delle officine, dei magazzini e/o simili, nonché durante gli spostamenti connessi con l'attività dei beni o con il deposito, il rimessaggio, le riparazioni e/o simili esclusi, in ogni caso, i danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto;
- m) ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore o costruttore (v. si Condizione particolare 2 che segue);
- n) a aeromobili in genere, natanti e/o attrezzature per lavori in acqua, frese per gallerie, carri varo ed autogrù di portata superiore a 20 t.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3. SOMME ASSICURATE

Ai soli fini del calcolo del *premio*, si conviene che il valore convenzionale attribuito a ciascun bene per ciascuna annualità di locazione deve corrispondere al prezzo di fattura originaria di acquisto dello stesso comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio e collaudo (esclusa IVA).

4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo..

5. NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato con apposito atto.

Per il caso in cui i periti non potessero mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni sui punti controversi saranno prese a maggioranza di voti. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno all'uopo intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. A richiesta di una delle Parti il terzo Perito dovrà essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il *sinistro*. Se una delle Parti non avesse provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto, il quale deciderà dopo aver sentito le Parti o i loro Delegati. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennità dovutagli.

6. MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I Periti devono:

- indagare su circostanze, cause, natura e dinamica del *sinistro*;
- verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate illese, distrutte o avariate;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Le risultanze delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. **Tali risultanze sono obbligatorie tra le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione intenzionale dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato anche dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

L'arbitrato è irrituale e le Parti rinunciano espressamente al disposto degli artt. 810 usque 831 C.P.C., dispensando i Periti da ogni formalità giudiziaria. Il pagamento dell'*indennizzo* sarà eseguito dalla Società - all'Assicurato o a chi indicato nel contratto di locazione - entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

7. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

A) per beni nuovi

in caso di **sinistro**, la Società risarcirà il costo di ripristino o di rimpiazzo a nuovo del bene o dei beni colpiti incluse tutte le spese di smontaggio, trasporto, rimontaggio e quanto altro necessario fare con la diligenza del buon padre di famiglia. Dal **risarcimento** verrà dedotto l'eventuale valore recuperato. Le spese inerenti a modifiche, aggiunte e/o miglioramenti non saranno risarcibili sotto questa **polizza**.

B) per beni usati

la liquidazione dei sinistri sarà effettuata secondo il criterio di cui al punto A) che precede ma, in ogni caso, la Società non risarcirà un importo superiore al valore del bene danneggiato al momento del **sinistro** tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa.

C) per macchine operatrici semoventi e/o da cantiere, esclusi carrelli elevatori, in caso di **sinistro** furto la liquidazione del danno verrà effettuata secondo quanto previsto al punto B) che precede.

8. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

9. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, e **salve le esclusioni di cui all'Art 10) che segue**, a titolo di **risarcimento** (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti ad animali e a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate con la presente **polizza**.

Si considerano inclusi in garanzia, nel limite del 10% del massimale garantito dalla garanzia RCT, i danni di interruzione di attività di terzi, conseguenti ad eventi risarcibili a termini di **polizza**.

10. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori dell'**Assicurato** e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
- b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'**Assicurato** o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.

L'**assicurazione** non comprende:

- c) i danni di cui debba rispondere il **Conduttore** in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- d) per quanto riguarda i beni semoventi, ogni responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge;
- e) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore degli enti assicurati;
- f) i danni conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei beni oggetto del contratto di locazione;
- g) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e/o Costruttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- h) i danni da inquinamento in genere;
- i) i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

11. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando ove occorra legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda, qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società ed *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

12. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A) in caso di evento che dia luogo a richiesta di *indennizzo* in base alla presente *polizza*, l'*Assicurato* si obbliga e/o obbliga il *Conduttore*:

- a darne avviso alla Società a mezzo telefono o telefax, nonchè a farne dettagliata conferma scritta;
- a provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- a conservare le parti danneggiate, mettendole a disposizione del perito della Società, per eventuali controlli;
- a fornire tutte le informazioni e prove che la Società possa eventualmente richiedere;
- a denunciare alla Autorità Giudiziaria qualsiasi perdita o danno dovuto a fatti criminosi o presunti tali.

B) Si conviene che - salvo avviso contrario da parte della Società - un incaricato della stessa dovrà poter verificare il danno prima che vengano effettuate riparazioni o modifiche importanti e definitive. Qualora però, l'incaricato della Società non effettuasse le verifiche entro 7 giorni lavorativi dal momento in cui la Società è venuta a conoscenza del *sinistro*, l'*Assicurato* potrà proseguire con le riparazioni o sostituzioni del caso, anche in via definitiva.

13. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del *rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonchè la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892 e 1894 C.C.

14. ERRORI ED OMISSIONI

In deroga all'art. 1893 C.C., gli eventuali involontari errori e/o involontarie omissioni nella descrizione del *rischio* e/o beni assicurati non costituiranno pregiudizio per la validità della garanzia.

L'*Assicurato* si impegna a portare a conoscenza della Società tali errori e/o omissioni non appena esso stesso ne venga a conoscenza, e, in caso che le notizie fornite evidenziassero un aggravio del *rischio*, a convenire con la Società stessa eventuali sovrappremi che si rendessero necessari in conseguenza di detto aggravio.

15. LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

L'*Assicurato* è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di altre polizze da Lui stipulate, contro gli stessi danni, sopra la totalità o parte delle cose assicurate con la presente *polizza*, così come si obbliga, prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo, a darne avviso alla Società. Questa ha diritto di farsi rilasciare dall'*Assicurato* copia della *polizza* stipulata con altre Società e può recedere dal contratto dandone comunicazione all'*Assicurato* nel termine di 15 giorni dal ricevimento della copia stessa.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* comunicherà alla Società tutte le altre polizze di cui è a conoscenza, per gli stessi rischi, e

ne

fornirà

copia.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Se, al momento del *sinistro*, esistono altre assicurazioni stipulate dall'*Assicurato* o dai Conduuttori sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente *assicurazione* è operante solo per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni senza tener conto della presente *assicurazione*.

Se entro 90 giorni dalla denuncia effettuata alla Società, l'*Assicurato* non ha ottenuto il *risarcimento* dalle altre assicurazioni, ha la facoltà di richiedere alla Reale Mutua l'anticipo dell'*indennizzo* in base alle condizioni previste dalla presente Convenzione. La Società avrà il diritto a rivalersi nei confronti delle altre Società di Assicurazioni.

16. ESCLUSIONI.

La Società non è obbligata per i danni :

- verificatisi in occasione di atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni o usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, , provvedimento di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il governo di diritto o di fatto, ad influenzarlo con il terrorismo o con la violenza, salvo che il *Conduuttore* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive, salvo che il *Conduuttore* o l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
- indiretti da qualsiasi causa originati.

17. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta di ogni aggravamento del *rischio*. Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonchè la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 C.C.

18. PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Valutato il danno, concordato l'*indennizzo* o *risarcimento* e ricevuta la necessaria documentazione la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento verrà eseguito solo quando l'*Assicurazione* dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2c).

19. FRANCHIGIA – LIMITE DI RISARCIMENTO

Il pagamento dell'*indennizzo* o *risarcimento* liquidato a termini di *polizza* è effettuato previa detrazione della *franchigia* fissa o dello *scoperto* specificati nella corrispondente Sezione di *polizza*, nelle *Condizioni Particolari e/o nella Scheda di Polizza*.

In caso di *sinistro* risarcibile a termini di *polizza*, la Società non sarà obbligata per un importo superiore a quanto stabilito nella Scheda di *Polizza* per ciascuna Sezione. Qualsiasi danno risarcito o risarcibile a fronte della presente polizza non ridurrà il limite assicurativo di cui sopra.

20. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato*.

21. FORO COMPETENTE - NORME DI LEGGE

Foro competente è quello di Milano.

Per quanto non regolato dalla presente *polizza*, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. STRUMENTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

A parziale modifica dell'art. 2.g), si precisa che i beni assicurati - destinati per loro natura e/o funzione ad essere spostati frequentemente e abitualmente - sono assicurati anche quando vengono movimentati/trasportati.

2. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER ELABORATORI ED IMPIANTI ELETTRONICI (operante per i beni locati prima del 30/06/92)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che per le apparecchiature assicurate esiste ed opera un CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/ MANUTENZIONE (pezzi di ricambio compresi) stipulato con il Costruttore, Fornitore o con Ditta da questi esplicitamente autorizzata.

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, ad obbligare il Conduttore a mantenere in vigore detto contratto per tutta la durata della polizza. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto ASSISTENZA TECNICA/MANUTENZIONE.

3. FRESE PER GALLERIE, CARRI VARO, ATTREZZATURE SUBACQUEE ED AUTOGRU' DI PORTATA SUPERIORE A 20 T.

L'Assicurato si impegna a comunicare, preventivamente la locazione di attrezzature di varo, frese per gallerie, attrezzature subacquee ed autogru di portata superiore a 20 t. che la Società si impegna ad assicurare a condizioni da stabilire di volta in volta.

In nessun caso quindi, le citate apparecchiature potranno ritenersi automaticamente assicurate come previsto dalla presente Polizza Convenzione.

4. CAPITALE RESIDUO

Liquidazione dei danni:

A1) rientrano in garanzia, purché indennizzabili a termini di *polizza*, solo i danni totali;

A2) s'intende danno totale quando le spese di riparazione o sostituzione del bene danneggiato, calcolate come da art.7, superano il valore che il bene stesso aveva al momento del *sinistro* tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

A3) **in questo caso la Società indennizzerà come massimo per singolo *sinistro*, l'importo del Capitale Residuo puro relativo al bene danneggiato calcolato al momento del *sinistro*;**

A4) **limitatamente ai beni che l'Assicurato dovrà ritirare per motivi particolari (fallimento, morosità od insolvenza del Conduttore ecc.) e che risulteranno danneggiati e suscettibili di *indennizzo* a termini di *polizza*, la Società acconsente ad indennizzare anche i danni parziali, con l'applicazione di una *franchigia* fissa pari al 20% (ventiprocento) del valore allo stato d'uso del bene stesso calcolato come al punto A - 2;**

A5) **l'indennizzo non potrà comunque superare l'importo del capitale residuo puro calcolato come al punto A - 3.**

5. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero su beni concessi in leasing per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono indennizzabili i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

In caso di danno indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia il *risarcimento* verrà calcolato previa applicazione di una *franchigia* pari ad euro 3.000,00.

In ogni caso, per anno assicurativo e per *sinistro*, la Società non corrisponderà importo superiore al 50% della somma assicurata per singola locazione col massimo di euro 25.822,84.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

6. MAGGIORI COSTI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento del bene assicurato, la Società indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, semprechè tali spese siano sostenute durante il periodo di *indennizzo* e riguardino ad esempio:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causata da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti.

Il limite di *indennizzo* per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima del 25% della somma assicurata per bene colpito con il massimo di 50.000 Euro per *sinistro*.

Per tutti i sinistri che colpiscono la *polizza* durante un'annualità assicurativa la Società non indennizza importo superiore a 200.000 Euro.

Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di 3 giorni.

7. TERRITORIALITA'

Le garanzie prestate con la presente *polizza* sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

8. RIMBORSO CANONI

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza* che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza al Conduttore i canoni di locazione che lo stesso è tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

La Società non indennizza i canoni relativi a prolungamenti ed estensione dell'inattività della macchina causata da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la forniture, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o della sostituzione del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il tempo strettamente necessario per la riparazione o la sostituzione delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e avrà durata massima di 90 giorni.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente garanzia troveranno applicazione le Condizioni Generali di Assicurazione.

Il limite di *indennizzo* viene stabilito in 30.000,00 Euro per ogni *sinistro*, con il massimo di 100.000,00 Euro per tutti i sinistri che colpiscono la *polizza* durante un'annualità assicurativa.

Per ogni *sinistro* viene applicata una *franchigia* di 10 giorni.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

9. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti cagionati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

La garanzia è prestata a primo *rischio* assoluto.

10. SPESE E/O ONORARI

La Società rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di *polizza*, le spese e/o onorari di competenza del Perito che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzie è prestata entro il limite del 3% dell'*indennizzo* con il massimo di euro 15.000,00.

11. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL *SINISTRO*

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, **purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa**, i residui del *sinistro*, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria " Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n 915/82, con il limite del 10% del valore del bene con il minimo di 10.000 Euro ed il massimo di 50.000 Euro per *sinistro*, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*.

La garanzia è prestata a "primo *rischio* assoluto".

12. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia ad esercitare il suo diritto di surrogazione, salvo nel caso di dolo nei confronti del *Conduttore* degli enti assicurati.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SCHEDA DI POLIZZA

SOMME ASSICURATE

SEZIONE I - Danni alle cose:

singolo evento/ *conduttore*/ubicazione euro 3.000.000,00

con il limite per:

singolo ente assicurato euro 3.000.000,00

SEZIONE II - R.C.T.:

per ogni *sinistro* euro 3.000.000,00

FRANCHIGIA/ SCOPERTO PER OGNI SINISTRO

SEZIONE I - Danni alle cose:

Furto/Rapina *scoperto 20%* minimo euro 3.000,00

Furto di *Macchine operatrici semoventi e/o*
da cantiere esclusi i carrelli elevatori *scoperto 30%* minimo euro 10.000,00

Ogni altra causa *scoperto 10%* minimo euro 3.000,00